

MEMO PRIMO INCONTRO CON IL FIDUCIANTE

La società fiduciaria non serve a chi si propone lo scopo di violare la legge, come ad esempio per aggirare la normativa tributaria essendovi la massima trasparenza nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, ovvero per aggirare la normativa valutaria o per ostacolare indagini penali (si parla infatti di fiducia trasparente visti gli obblighi di comunicazione ai quali siamo soggetti).

La società fiduciaria deve rispettare la normativa antiriciclaggio, normativa che può portare a sospendere l'operazione ovvero a una segnalazione del fiduciante alle autorità competenti.

Le competenze della società fiduciaria devono essere anticipate.

Il fiduciante, contestualmente alla sottoscrizione del mandato fiduciario, deve fornire i seguenti documenti:

1. fotocopia carta identità o documento equivalente;
2. codice fiscale;
3. dichiarazione di dove la corrispondenza deve essere spedita;
4. dichiarazione iniziale del fiduciante che i beni, le somme od i valori affidati alla fiduciaria sono a tutti gli effetti di sua proprietà del fiduciante e che tali beni, somme o valori sono affidati dal fiduciante nella sua qualità di imprenditore o nell'esercizio di un'impresa, (art. 4 DM 16/01/1995) nonché del regime fiscale a lui applicabile.

L'attività fiduciaria, in base a quanto disposto dal Ministero dell'Industria (ora Ministero dello Sviluppo Economico), è caratterizzata dai seguenti principi guida:

- ✓ possibilità per il cliente di recedere dal contratto in ogni momento e di riottenere la titolarità dei beni di sua proprietà;
- ✓ divieto per la società fiduciaria di contrarre obbligazioni che impegnino il cliente oltre i beni affidati, e di dar seguito alle istruzioni ricevute, nel caso in cui il fiduciante non abbia fornito i

- mezzi necessari per la loro esecuzione;
- ✓ separazione ed autonomia dei beni di ciascun cliente dai beni della società fiduciaria e dai beni degli altri clienti (vedasi da ultimo Cass. 14/10/1997 n. 10031 in Giur. Comm. 1998, II, 299).

La società fiduciaria non può essere assoggettata a fallimento (Trib. Torino 7 luglio 1988 in Dir. Fall. 1989, II, 869).

I soldi necessari al fiduciante per realizzare le legittime operazioni che vuole porre in essere, devono transitare sui conti della società fiduciaria (evitando quindi le operazioni cd. franco valuta ossia effettuate direttamente dal fiduciante).

La Verfid s.r.l. è una fiduciaria di tipo statico, ovvero opera sempre e solo su istruzioni scritte del fiduciante.

A seguito dell'eterna lotta tra il principio di riservatezza e il principio di trasparenza, le fiduciarie non nascondono (se non ad un primo livello, quello dell'iscrizione al Registro Imprese), ma amministrano (in via statica o dinamica), così come è sempre stato previsto dalla legge 1966/1939.

Per questo, a nostro parere, si deve ricondurre la proprietà fiduciaria alla figura generale della proprietà gravata da un'obbligazione di dare, in cui all'obbligo di consegna può accompagnarsi un obbligo di gestione: in altre parole si deve parlare di un negozio atipico fondato sulla fiducia ovvero di un negozio tipico perché disciplinato dalla legge del 1939 e dal D.M. del 1995.

Da ultimo, le fiduciarie prestano un servizio di tipo corporate e/o family (a seconda delle esigenze da soddisfare, di tipo commerciale o speculativo ovvero di tipo familiare) consentendo comportamenti uniformi (ad esempio, in caso di più fiducianti, soci della medesima società o della medesima famiglia), ovvero volti al riequilibrio del prezzo in particolari situazioni.